

D:

La società Alfa Italia S.p.A., società unipersonale soggetta all'attività di direzione e controllo della società Alfa GMBH, è la filiale italiana nonché concessionario e rivenditore esclusivo per l'Italia dei prodotti fabbricati dalla Alfa GMBH. La società Alfa Italia S.p.A. intende partecipare alla gara CIG: B62397A5CB in forma singola ma per soddisfare il requisito di cui al paragrafo 6.3 "requisiti di capacità tecnica professionale", ovvero per dimostrare l' "Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura di gara di forniture analoghe a quelle oggetto del presente affidamento per un valore complessivo pari almeno ad € 1.260.000,00 Iva esclusa.", la società Alfa Italia S.p.A. può utilizzare le referenze della casa madre Alfa GMBH, ovvero può allegare i contratti e le fatture e/o i documenti di cui al paragrafo 6.3 del bando di gara, relativi alle forniture analoghe effettuate dalla casa madre Beta GMBH per dimostrare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.3 del bando di gara?

R:

Nell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 non si rinvergono deroghe alla disciplina generale dell'istituto dell'avvalimento in ragione del solo collegamento societario tra il concorrente e l'impresa che pone a disposizione le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali di cui il primo è sprovvisto.

Il rapporto di controllo tra due società, anche quando si concretizza nel possesso totalitario in capo alla società controllante del capitale sociale della società controllata, non perviene mai al superamento della distinzione giuridica tra i due soggetti societari e quindi a configurare una "immedesimazione tra le due società collegate", le quali, sono assoggettate alle regole comuni a tutte le società di capitali, costituendo in ogni caso due soggetti giuridicamente e patrimonialmente distinti.

Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie, sussista l'obbligo di stipulare un contratto di avvalimento per acquisire la disponibilità del requisito (o dei requisiti) di partecipazione di cui è privo.

D:

In relazione al terzo requisito dell'art. 7 a pag. 6 del Capitolato Tecnico nella parte in cui indica "nessuna parte in movimento per l'analisi della persona", si chiede di chiedere di precisare che si debba intendere come "Nessuna parte in movimento visibile per l'analisi della persona". Infatti, una interpretazione rigorosa di questo requisito — vietando qualsiasi parte in movimento durante l'ispezione — limiterebbe significativamente la concorrenza, poiché solo un fornitore potrebbe conformarsi. Questo chiarimento è fondamentale per garantire una concorrenza equa e che il requisito non escluda tecnologie funzionalmente equivalenti, pur rispettando gli standard operativi e di sicurezza previsti.

R:

Il requisito, nessuna parte in movimento, si intende che l'apparecchiatura Body scanner non deve avere organi meccanici in movimento. Nulla vieta che la persona possa muoversi all'interno del rilevatore.

D:

In relazione al punto 6.3. del Disciplinare di Gara si prega di indicare con precisione cosa si intende per "forniture analoghe a quelle oggetto del presente affidamento" indicando con riferimenti specifici se e cosa è escluso dalla predetta definizione tra le forniture di apparecchiature per il controllo e la rilevazione di oggetti pericolosi.

R:

Premesso che il concetto di “forniture analoghe” non deve essere assimilato a quello di “forniture identiche”, bensì come mera similitudine tra le prestazioni richieste, si ritiene soddisfatta la prescrizione della legge di gara con la dimostrazione dell’esecuzione di forniture rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto. Nello specifico, per forniture analoghe si intendono apparecchiature in grado di rilevare oggetti di natura metallica e non metallica come indicato nell’art.1. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, metal detector manuali, macchine radiogene, rilevatori portali, e rilevatori portatili ad asta.

D:

In relazione all’art. 16 a pag. 11 del Capitolato Tecnico, con riferimento al quarto paragrafo in cui si fa riferimento all’accertamento visivo, documentale e sperimentale, si chiede di fornire indicazioni circa i parametri di verifica di carattere sperimentale e chiarire i requisiti dei campioni richiesti al fornitore.

R:

In riferimento ai campioni richiesti si rimanda alla griglia di valutazione che attribuiscono i punteggi premianti. La documentazione richiesta da visionare sono le dichiarazioni di natura tecnica che sono autocertificate in sede di presentazione dell’offerta.

D:

Si segnala che l’art. 16 a pag. 11 del Capitolato Tecnico prevede:

- a. il termine complessivo di 60 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione della fornitura;
- b. una “sede di stoccaggio” dove procedere alle attività di verifica;
- c. il “successivo smistamento delle apparecchiature ... nelle sedi degli istituti secondo il piano temporale e territoriale concordato nel cronoprogramma”;

Lo Schema di Contratto prevede che “la consegna delle apparecchiature verrà effettuata, franco di ogni spesa, presso le sedi indicate dall’Amministrazione, entro il termine complessivo massimo di 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione via Pec di avvio delle prestazioni”.

Si prega di integrare le previsioni sopra indicate e in ogni caso indicare tempi, contenuti, limiti, prescrizioni, requisiti e modalità delle attività di verifica indicate al punto b. di cui sopra, oltre a riconfermare la richiesta di indicazione dei luoghi di consegna delle apparecchiature (indicando i comuni o l’area provinciale / regionale interessata) in quanto la attuale totale assenza di indicazioni rende l’offerta del tutto aleatoria in punto di costi.

R:

Le sedi verranno indicate solo in fase di aggiudicazioni. La sede di stoccaggio è la sede dove le apparecchiature prima di essere fornite agli istituti devono essere oggetto della verifica. Il piano temporale verrà concordato tra la ditta aggiudicataria e l’Amministrazione.

D:

In relazione al terzo comma dell'art. 16 a pag. 11 del Capitolato Tecnico nella parte in cui indica che "si dovrà prevedere prima dell'installazione presso gli II.PP. di una apparecchiatura al fine di una verifica preliminare della stessa", si chiede quanto segue:

- a. rivedere e integrare la predetta frase al fine di renderla logicamente corretta e comprensibile;
- b. indicare tempi, contenuti, limiti, prescrizioni, requisiti e modalità della "verifica preliminare" ivi indicata;
- c. rendere tale previsione coerente con l'articolo 6 dello Schema di Contratto che prevede che "dalla data di comunicazione, da parte del Fornitore, di ultimazione delle prestazioni, l'Amministrazione avvia entro 30 giorni le operazioni relative alla verifica della conformità della fornitura mediante propri incaricati, in contraddittorio con un rappresentante dell'Impresa. Le operazioni di verifica di conformità dovranno essere completate entro il tempo previsto dall'art. 116, comma 2, del Codice".

R:

Prima dell'installazione presso gli Istituti Penitenziari, il Fornitore, a seguito di comunicazione di approntamento trasmessa tramite PEC, dovrà rendere disponibile una o più unità delle apparecchiature presso una sede da esso indicata, al fine di consentire all'Amministrazione lo svolgimento di una verifica preliminare. In tale sede saranno effettuati test di verifica funzionale, secondo quanto indicato nella griglia di valutazione tecnica, nonché il controllo della documentazione tecnica presentata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica preliminare costituirà presupposto per l'avvio delle successive fasi di installazione presso gli istituti.

D:

In relazione al terzo comma dell'art. 15 a pag. 10 del Capitolato Tecnico nella parte in cui indica che "l'inosservanza del termine sopra indicato comporterà l'applicazione delle penali", si chiede di indicare con esattezza il termine che deve essere rispettato per evitare l'applicazione delle penali indicando termine di decorrenza e termine finale nonché l'oggetto della relativa obbligazione da eseguirsi entro il predetto termine e il luogo di esecuzione. Ciò anche con riferimento all'articolo 8 dello Schema di Contratto che prevede "consegna presso il magazzino di stoccaggio ed installazione presso le sedi individuate oltre i termini stabiliti dal contratto e dal cronoprogramma".

R:

Le penali saranno applicate se non si rispettano i tempi previsti dal contratto, ovvero dall'avvio dell'esecuzione del contratto a firma del DEC. I tempi richiesti per la fornitura sono 60 giorni come indicato art. 16 del capitolato tecnico.

D:

Si chiede di indicare i luoghi di consegna delle apparecchiature (indicando i comuni o l'area provinciale / regionale interessata) in quanto la attuale totale assenza di indicazioni rende l'offerta del tutto aleatoria in punto di costi. Ciò con particolare riferimento anche all'articolo 18 dello Schema di Contratto.

R:

Le sedi verranno indicate solo all'aggiudicazione del contratto.

D:

In relazione all'art. 7 a pag. 7 del Capitolato Tecnico, al terzultimo punto dell'elenco dei requisiti richiesti, al posto di "Ingombro Minimo" si deve intendere "Ingombro Massimo" oppure modificare l'intera frase per renderla comprensibile e applicabile.

R:

Trattasi di refuso si intende ingombro massimo

D:

In relazione all'art. 5 a pag. 5 del Capitolato Tecnico nella parte in cui richiede che il bodyscanner offerto deve essere "approvato ENAC", si chiede di confermare che, ai sensi della Disposizione del Direttore Generale dell'ENAC (https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Gendisp-DG_35_17092019.pdf) con cui è previsto che "gli apparati di sicurezza testati e valutati positivamente dai centri di Test autorizzati da ECAC e pubblicati sul sito ECAC (CEP NEWS <http://www.ecac-ceac.org/cep>) sono riconosciuti in Italia senza ulteriori formalità per il solo impiego aeroportuale e sono pertanto idonei ad essere utilizzati negli aeroporti italiani per l'effettuazione dei prescritti controlli di sicurezza", per "approvato ENAC" si intende "testati e valutati positivamente dai centri di Test autorizzati da ECAC e pubblicati sul sito ECAC (CEP NEWS <http://www.ecac-ceac.org/cep>)".

R:

L'apparato potrà essere testato e valutato dai centri autorizzati ECAC e pubblicato sul sito ECAC. La ditta aggiudicataria dovrà presentare in sede di verifica tutti i test rilasciati dai centri autorizzati ECAC.

D:

Si chiede di adeguare la documentazione di gara al recente Correttivo Appalti e in particolare, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 2 del d.lgs. 209/2024, tenendo conto dell'obbligo per le stazioni appaltanti di specificare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile non solo nei bandi e negli inviti, ma anche in tutte le fasi della gara, compresi i documenti iniziali e la decisione di contrarre.

R:

Siamo nel campo della fornitura senza posa in opera e l'art. 11 comma 2 del Codice (per il quale le stazioni appaltanti indicano il CCNL nei documenti di gara e nella determina) va letto in combinato disposto con l'art. 57 comma 2 che prevede l'applicazione del CCNL per i contratti di lavori e servizi diversi da quelli di natura intellettuale e non per le forniture (salvo quelle con posa in opera).

D:

In relazione ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al punto 16.1 del Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire il significato delle abbreviazioni di "pos" e "pos+neg" utilizzate nei primi 3 sub-criteri.

R:

E' indicato nella griglia di valutazione nei subcriteri : POS (positivi) e NEG (negativi)

D:

In relazione ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al punto 16.1 del Disciplinare di Gara si chiede quanto segue:

- a. si chiede di indicare secondo quali standard e procedure saranno condotti i test per i parametri dei primi 4 sub-criteri delle Caratteristiche tecniche Body scanner;
- b. si chiede di confermare che in mancanza di espressa indicazione degli standard e procedure di cui al punto a. che precede, in sede di esecuzione contrattuale ci si atterrà a standard e procedure adottate dal fornitore.

R:

Trattandosi di rilevazione di oggetti nascosti, (gli oggetti da rilevare sono definiti nei sub criteri). Gli oggetti dovranno essere rilevati come definiti nell'art.1 del capitolato (sotto gli indumenti)

D:

Si chiede di indicare i costi della manodopera calcolati dalla stazione appaltante in quanto non si rinvencono nei documenti di gara.

R:

Per gli appalti di forniture senza posa in opera non sussiste l'obbligo di individuare nei documenti di gara i costi della manodopera come per gli appalti di servizi (eccetto i servizi di natura intellettuale) e lavori (e, per analogia, per le forniture con posa in opera).

D:

In relazione all'art. 5 a pag. 5 del Capitolato Tecnico nella parte in cui richiede che il bodyscanner offerto deve essere "approvato ENAC", si chiede di confermare che, ai sensi della Disposizione del Direttore Generale dell'ENAC (https://www.enac.gov.it/app/uploads/2024/04/Gendisp-DG_35_17092019.pdf) con cui è previsto che "gli apparati di sicurezza testati e valutati positivamente dai centri di Test autorizzati da ECAC e pubblicati sul sito ECAC (CEP NEWS <http://www.ecac-ceac.org/cep>) sono riconosciuti in Italia senza ulteriori formalità per il solo impiego aeroportuale e sono pertanto idonei ad essere utilizzati negli aeroporti italiani per l'effettuazione dei prescritti controlli di sicurezza", per "approvato ENAC" si intende "testati e valutati positivamente dai centri di Test autorizzati da ECAC e pubblicati sul sito ECAC (CEP NEWS <http://www.ecac-ceac.org/cep>)".

R: L'apparato potrà essere testato e valutato dai centri autorizzati ECAC e pubblicato sul sito ECAC. La ditta aggiudicataria dovrà presentare in sede di verifica tutti i test rilasciati dai centri autorizzati ECAC.

D:

Facendo riferimento all'articolo 7 del Capitolato Tecnico, in particolare al requisito "Tempo di scansione non superiore a 10sec" si richiede di specificare se questo tempo includa anche i tempi di elaborazione della scansione della persona per l'ottenimento del risultato di macchina.

R:

Il tempo di scansione si intende nell'elaborazione della scansione.

D:

Facendo riferimento all'articolo 7 del Capitolato Tecnico, in particolare al requisito "Nessuna parte in movimento per l'analisi della persona" si richiede di specificare se sono ammesse antenne in movimento interne all'apparato e non a vista.

R:

L'art.7 fa riferimento al movimento esterno per l'analisi della persona.

D:

Facendo riferimento all'articolo 7 del Capitolato Tecnico, in particolare al requisito "senza tempi di inattività per la calibrazione" si richiede di specificare se sono ammesse ricalibrazioni dello strumento automatiche che richiedano all'apparato di interrompere il flusso delle scansioni.

R:

E' ammessa la calibrazione in automatico quando necessario ai fini del corretto funzionamento dell'apparecchiatura